

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DISLOCATI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI PALAZZO FULCIS E
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALAZZO CREPADONA.

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, gestiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati dal Comune di Belluno all'interno del museo civico comunale di Palazzo Fulcis ed all'interno della biblioteca presso palazzo Crepadona.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e registrazione.
3. Qualora tali immagini rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla tutela della propria riservatezza.
4. La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
5. Per le definizioni contenute nel presente regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche GDPR) , al conseguente d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 (di modifica del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al d.lgs 18 maggio 2018, n. 51, che ha recepito la Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono strettamente legate alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di tutela, custodia e conservazione del patrimonio comunale, del patrimonio del quale il comune ha l'onere della custodia e quale deterrente ad azioni lesive personali.
2. Il funzionamento del sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere fisse dislocate all'interno delle sale aperte a visitatori e utenti, e in quei luoghi dove è conservato il patrimonio comunale da tutelare o del quale il comune ha l'onere della custodia.
3. Secondo le finalità previste nel presente regolamento, le immagini acquisite e conservate dal sistema di video sorveglianza possono essere visionate ed acquisite solamente qualora sia stato commesso un reato o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. I sistemi di videosorveglianza oggetto di questo regolamento sono sistemi a circuito chiuso.

Art. 3 - Legittimazione e limitazioni

1. L'attività di videosorveglianza esercitata nel Comune di Belluno rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come definiti dal GDPR, in quanto:
 - per quanto riguarda la "liceità", l'attività è posta in essere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, che comporta l'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 - per quanto riguarda la "necessità" i dati trattati dovranno sempre essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);

- per quanto riguarda la “proporzionalità”, non sono rilevati i dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili; in ogni caso l’incaricato dell’Ente dovrà garantire che il trattamento sia effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da controllare e/o proteggere;

- per quanto riguarda le “finalità”, gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi e la videosorveglianza è una misura complementare il cui trattamento si fonda sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lett. f), GDPR) e sulla necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 paragrafo 1, lett. e), GDPR).

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art.4 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull’attività di lavoratori, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano, quando possibile, i luoghi di lavoro. In ogni caso, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, occorre promuovere con i lavoratori specifici accordi sindacali o richiedere la dovuta autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, inoltre, per finalità statistiche, di promozione turistica o per l’irrogazione di sanzioni per violazioni amministrative, eccetto quanto questo sia legittimato da specifiche norme, né diversamente da quanto previsto per i settori specifici nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010.

Art. 4 - Valutazione di impatto (DPIA)

1. Come disposto dall’art. 35 GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà all’effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali a cui seguirà richiesta di parere, non vincolante per il Titolare, al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

Art. 5 - Titolare e Contitolari del trattamento (artt. 4, n.7, 24 e 26 GDPR e art. 21, Dir. 680/2018)

1. Il titolare del trattamento è la persona giuridica o l’autorità pubblica, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati oggetto di questo regolamento è il Comune di Belluno che mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati è effettuato conformemente al presente regolamento ed alle norme vigenti.

2. Se due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento e determinano mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità.

Art. 6 – Responsabile interno e responsabili esterni (artt. 4, n.8 e 28 GDPR)

1. Il titolare del trattamento ricorre a responsabili del trattamento che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del presente regolamento e del GDPR.

2. Il Comune di Belluno individua con apposito atto distinto il responsabile del trattamento dei dati personali di ogni sistema di videosorveglianza.

3. Altri responsabili del trattamento dei dati potranno essere individuati dal Comune per le telecamere a tutela del patrimonio comunale per le ulteriori finalità descritte.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

5. Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento o per talune operazioni esternalizzate, il responsabile del trattamento può ricorrere a uno o più responsabili del trattamento, anche esterni all’Ente. Su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, per mezzo di uno specifico atto

giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati intercorrenti tra il titolare e il responsabile.

6. Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare accessi o assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone non autorizzate.

7. Il Responsabile dovrà tenere un registro dell'impianto, da lui vidimato, dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

Art. 7 – Designati o autorizzati al trattamento (art.4, n. 10, GDPR)

1. Il Responsabile del trattamento può designare o autorizzare, in forma scritta, altre persone ad esercitare le proprie funzioni di trattamento dei dati.

2. Sono nominati autorizzati al trattamento dei dati il conservatore del museo civico, i dipendenti comunali impiegati al museo civico, il responsabile della biblioteca civica e i dipendenti comunali impiegati presso la biblioteca comunale;

2. Il designato o autorizzato vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

3. Il Responsabile individua e nomina con proprio provvedimento le persone autorizzate alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto necessario a garantirne la corretta gestione.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli designati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per il corretto utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Installazione e manutenzione degli impianti

1. Nell'installazione e nelle attività di manutenzione necessari per mantenere in efficienza gli impianti, il Comune di Belluno si impegna a rispettare il GDPR e le direttive ministeriali che individuano le caratteristiche tecniche minime degli impianti e per questo si avvale di imprese dotate della necessarie professionalità, nel rispetto della disciplina degli affidamenti e dei contratti pubblici.

2. Qualora la manutenzione degli impianti di videosorveglianza comporti il trattamento dei dati raccolti dal sistema, le ditte incaricate della manutenzione vengono nominate, con apposito atto, autorizzate al trattamento dei dati.

Art. 9 – Informativa

1. I soggetti che stanno per accedere alle zone soggette a videosorveglianza devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli suggeriti dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa e contenenti le informazioni minime necessarie ad avvertire gli utenti che stanno per entrare in un'area videosorveglianza, i dati di contatto del titolare e del DPO, nonché il rinvio, tramite un link o un codice QR, all'informativa completa.

2. Sul sito istituzionale del Comune di Belluno e presso l'ingresso presidiato da personale del luogo soggetto alla videosorveglianza deve essere disponibile l'informativa completa, anche in formato cartaceo, concernente, oltre i dati del titolare, del responsabile e del DPO, le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal d.lgs 101/2018 (di modifica del d.lgs. 196/2003), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. L'informativa non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. Il sistema di videosorveglianza raccoglie i dati personali attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate dalle telecamere dislocate all'interno delle sale aperte a visitatori e utenti, e in quei luoghi dove è conservato il patrimonio comunale da tutelare o del quale il comune ha l'onere della custodia.

2. Le telecamere non devono riprendere luoghi sensibili o locali riservati esclusivamente al personale (come spogliatoi, servizi, aree ristoro)
3. Per la raccolta dei dati personali con il sistema della videosorveglianza non è necessario acquisire preventivamente il consenso dell'interessato.
4. Le telecamere utilizzate consentono riprese video a colori o in bianco e nero e le immagini registrate sono conservate in un server dedicato.
5. Il server del sistema di videosorveglianza è ubicato in un locale nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Reg. UE 679/16. Le immagini registrate vengono conservate su supporti non interconnessi con il sistema informatico comunale.
6. Le immagini acquisite e conservate dal sistema possono essere visionate esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
7. I segnali video delle unità di ripresa, qualora ritenuto necessario per motivi organizzativi, di sicurezza o di custodia, sono visionabili anche in diretta attraverso un monitor dedicato.

Art. 11 – Trattamento, comunicazione e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sotto forma di immagini visualizzabili o registrate sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati con sistemi autonomi e non interconnessi o comunicanti con altri apparati informatici per le finalità suddette e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) acquisiti e conservati nella loro integrità che è garantita da un processo informatizzato che traccia ogni eventuale intervento di modifica su di esse;
 - e) comunicati a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo quando questa operazione è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità). In ogni caso è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, a forze di polizia anche locale e ad Autorità Giudiziaria;
 - f) sono conservati per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, esigenze investigative di polizia giudiziaria e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo;
2. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione il sistema provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 – Diritto dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dal GDPR, ma, per i dati acquisiti con i sistemi di videosorveglianza, devono prendersi in esame anche le limitazioni previste, se pertinenti, in proposito dall'art. 14, d.Lgs. 51/2018.
2. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. d. lgs 51/2018:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sui dati non altrimenti acquisibili dalla informativa estesa pubblicata sul sito comunale;
 - c) di ottenere la cancellazione nel caso in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17, c. 1, lett. a) del GDPR;
3. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare o al Responsabile del trattamento dati.

4. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente.

5. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il Responsabile, previa adeguata motivazione ed entro i termini di 7 giorni dalla richiesta, informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta.

6. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Accesso ai filmati e diritti degli interessati

1. Non è consentito fornire ai cittadini copia, né accesso diretto alla sola visualizzazione delle immagini riprese o registrate dall'impianto di videosorveglianza.

2. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta al Responsabile. I dati richiesti potranno essere forniti compatibilmente con il sistema di cancellazione automatica dei dati per sovra registrazione di cui all'art. 11 comma 2.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da escludere o, comunque, ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il locale dove viene custodito il server, al quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile al trattamento dei dati.

4. I responsabili e gli incaricati del trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

5. Il sistema di videosorveglianza dovrà essere fornito di "log" di accesso che dovranno essere conservati per almeno sei mesi.

6. L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento e ai dati oggetto dello specifico trattamento può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del titolare o del contitolare e dei responsabili.

7. Il Responsabile del trattamento dati è tenuto a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 16- Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente relativa agli impianti di videosorveglianza dislocati presso il museo civico di palazzo Fulcis e presso la biblioteca comunale di palazzo Crepadona.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al codice della privacy come modificato dal d.lgs 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs 51/2018, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle linee guida [European Data Protection Board: EDPB](#) (Consiglio Europeo sulla protezione dei dati) ed alle indicazioni del Ministero dell'interno